

La tutela del debitore/1

GLI STRUMENTI

Il giudice può «ridurre» i pignoramenti sproporzionati

Il magistrato interviene quando il valore dei beni vincolati è eccessivo rispetto ai crediti

■ Per tutelare i diritti dei debitori, il legislatore ha introdotto una serie di strumenti volti a limitare gli eccessi nell'uso dell'espropriazione forzata, permettendo così al giudice dell'esecuzione di valutare l'operato del creditore.

Gli strumenti previsti dal Codice di procedura civile sono: limitazione dei mezzi di espropriazione in presenza di cumulo (articolo 483), riduzione del pignoramento (articolo 496), cessazione della vendita forzata (articolo 504) e sospensione della vendita (articolo 558).

Limiti ai mezzi di espropriazione

La limitazione dei mezzi di espropriazione può essere richiesta dal debitore quando il creditore ha avviato più procedure esecutive. In tale caso, il debitore può presentare anche oralmente (articolo 486) un reclamo al giudice dell'esecuzione, il quale, esaminata l'istanza, predisporrà la comparizione delle parti.

Se il giudice riterrà l'istanza fondata, il creditore sarà tenuto a scegliere il mezzo esecutivo che ritiene più opportuno, oppure se il mezzo indicato dal debitore non permetta la realizzazione del credito, il giudice individuerà lo strumento da utilizzare disponendo la limitazione del cumulo e l'improcedibilità degli altri procedimenti esecutivi pendenti. La decisione del giudice è assunta con ordinanza non impugnabile.

Riduzione del pignoramento

La riduzione del pignoramento può essere disposta nei casi in cui il creditore con uno stesso mezzo espropriativo abbia vincolato beni di valore sproporzionato rispetto ai crediti per il cui soddisfacimento sta agendo.

Tale rimedio può essere disposto o su istanza di parte (tramite reclamo) o ex ufficio dal giudice dell'esecuzione. Dagli articoli 496 del Codice di procedura civile e 187 bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile, si evince che l'istanza può essere proposta fino alla vendita dei beni.

In base all'articolo 496 il giudice decide sull'istanza di riduzione sentiti il creditore procedente e i creditori intervenuti. La valutazione relativa alla sproporzione tra credito e pignoramento va condotta con riferimento al valore dei beni attribuito dalla perizia di stima.

La decisione è assunta con ordinanza impugnabile (articolo 617), e se il giudicante riscontra non solo un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo, ma anche il dolo o la colpa grave del creditore procedente, su istanza di parte può condannare il creditore al risarcimento per responsabilità aggravata (Cassazione civile 18533/2007).

Vendita in più lotti

Alcune volte la vendita dei beni immobili del debitore, può essere disposta in più lotti. In tali casi (articolo 504) la vendita deve cessare se il ricavato della vendita dei primi lotti è sufficiente al soddisfacimento dei creditori procedenti, dei creditori intervenuti e delle spese della procedura.

I primi due rimedi mirano quindi a tutelare il debitore prima della vendita, mentre la disciplina della vendita in più lotti (articolo 504) tutela il debitore nella fase successiva. L'articolo 504 prevede che la cessazione della vendita possa es-

sere disposta dal giudice dell'esecuzione, se è questi che presiede alla vendita, oppure dall'ufficiale delegato, il quale però è tenuto a riferire immediatamente al giudice dell'esecuzione. L'articolo 504 delinea inoltre tale istituto come rientrante nei poteri ex ufficio del giudice dell'esecuzione o del delegato alla vendita. Nella prassi, tuttavia, non è impossibile che il debitore solleciti con un'istanza l'intervento del giudice.

In seguito alla legge 80/2005, che ha introdotto l'articolo 187 bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile - secondo il quale rimangono fermi gli effetti dell'aggiudicazione (anche se provvisoria) del bene pignorato in ogni caso di chiusura anticipata del processo - il rimedio previsto dall'articolo 504 non potrà essere esperito dopo che sia intervenuta l'aggiudicazione del bene pignorato.

Il giudice dell'esecuzione decide della cessazione definitiva della vendita, con ordinanza previa audizione delle parti, con provvedimento impugnabile (articolo 617).

Creditori ipotecari

Infine, se un creditore ipotecario ha esteso il pignoramento a beni non ipotecati a suo favore (articolo 558), il giudice dell'esecuzione può o procedere alla riduzione del pignoramento o sospendere la vendita dei beni non ipotecati fino al compimento di quella dei beni immobili ipotecati. Il provvedimento è assunto previa audizione delle parti ed è opponibile (articolo 617).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'istituto della conversione. Al giudice la decisione

Possibile la «sostituzione» con il denaro

■ L'istituto della conversione del pignoramento disciplinato dall'articolo 495 del Codice di procedura civile se, da un lato, può essere ricondotto tra gli strumenti processuali posti a tutela del debitore o del terzo proprietario, al quale viene riconosciuta la possibilità di sostituire ai beni immobili pignorati una somma di denaro pari al credito di tutti gli intervenuti nella procedura, dall'altro, è vantaggiosa anche per i creditori in quanto consente il loro integrale soddisfacimento.

L'articolo 495 è stato modificato prima dalla legge 80/2005 e poi dalla legge 263/2005. Le novità introdotte da queste due disposizioni legislative riguardano il termine massimo per la presentazione dell'istanza di conversione che deve essere proposta prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione previste dall'articolo 559 del Codice di procedura civile, e l'introduzione dell'articolo 187 bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile, che prevede l'improcedibilità delle

istanze di conversione proposte dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione anche provvisoria.

L'istanza si presenta con ricorso presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione insieme ad una somma pari ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento

TEMPI

La domanda deve essere presentata prima della vendita o dell'assegnazione degli immobili

e dei crediti degli intervenuti portati dai rispettivi atti di intervento.

Se il giudice ritiene ammissibile l'istanza, fissa l'udienza di comparizione delle parti, entro il termine di 30 giorni dal deposito dell'istanza, alla quale il creditore procedente ed i creditori intervenuti, dovranno precisare i propri crediti comprensivi di capitale, interessi e spese.

Sulla base delle precisazioni dei crediti, il giudice fisserà con ordinanza impugnabile ai sensi dell'articolo 617 del Codice di procedura civile, la somma da sostituire al bene pignorato, e trattandosi di pignoramento immobiliare, su richiesta di parte, il giudicante potrà anche disporre la rateizzazione della somma da versare in 18 rate mensili, in presenza di giusti motivi.

Il debitore che omette il versamento anche di una sola rata, o ritarda nel versamento della stessa, per più di 15 giorni, decade dal beneficio della conversione, e le somme versate sino ad allora rientrano nell'attivo della procedura.

L'ordinanza con la quale il giudice pronuncia la decadenza è impugnabile (articolo 617 del Codice di procedura civile).

Al termine della rateizzazione, qualora il debitore abbia adempiuto a quanto indicato nell'ordinanza di conversione, si apre la fase della distribuzione delle somme disponibili ai creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passo dopo passo

1 L'istanza di conversione del pignoramento può essere proposta prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione

2 Insieme con l'istanza deve essere depositata una somma pari ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli intervenuti

3 Il giudice fissa la somma che può sostituire ai beni pignorati entro 30 giorni dal deposito dell'istanza

4 Il versamento delle somme può avvenire in maniera rateale fino a un tetto massimo di 18 rate

5 Il mancato versamento di una rata o il ritardato versamento per oltre 15 giorni provoca la decadenza dal beneficio della conversione

